



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 953

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento". Modifica Statuto del Centro per la formazione alla solidarietà internazionale.

Il giorno **16 Giugno 2017** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica

L'articolo 60 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria 2008) ha modificato la legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento" inserendo l'articolo 9 bis che istituisce il Centro per la formazione alla solidarietà internazionale (di seguito CFSI), di cui la Provincia autonoma di Trento insieme all'Università degli studi di Trento, alla Federazione delle cooperative trentine e alla Fondazione Opera Campana dei caduti è socia fondatrice. Il CFSI ha iniziato la sua attività nel 2008.

Con legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017) è stato modificato il suddetto articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 nel seguente modo:

"Art. 9 bis Centro per la cooperazione internazionale

1. Per realizzare percorsi di formazione e analisi di contesto, a livello sociale, politico, economico e culturale, in particolare sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo, della pace, dei diritti umani e dello sviluppo locale sostenibile, la Provincia può promuovere l'attivazione di un centro per la cooperazione internazionale attraverso la costituzione di un'associazione con soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. L'associazione può promuovere anche attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle medesime tematiche. L'adesione della Provincia all'associazione è condizionata alla preventiva approvazione dello statuto da parte della Giunta provinciale; lo statuto deve prevedere adeguate forme di informazione, di coordinamento e di collaborazione con il Forum trentino per la pace e i diritti umani, istituito dalla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace).

2. La Provincia può concedere all'associazione un contributo fino alla misura del 100 per cento delle spese ammesse per le attività indicate nel comma 1, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina anche le modalità di rendicontazione e i casi di revoca del contributo.

2 bis. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione dell'associazione indicata nel comma 1, per l'espletamento delle sue finalità, proprio personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, mantenendo il relativo onere, in tutto o in parte, a proprio carico. Allo stesso modo può mettere a disposizione dell'associazione i beni mobili, immobili e le attrezzature necessari al suo buon funzionamento."

Tenuto conto che è in corso un processo che porterà all'incorporazione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2112 del Codice Civile, dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (progetto della Fondazione Opera Campana dei Caduti), finora finanziato attraverso specifiche convenzioni ai sensi della legge provinciale 10 giugno 1991, n.11, il CFSI ha ritenuto necessario ed opportuno modificare lo Statuto per cambiare la propria denominazione in Centro per la Cooperazione internazionale (CII) e ampliare finalità e ambiti di lavoro.

Il CCI si pone in continuità con il CFSI, la modifica statutaria non cambia la personalità giuridica del CFSI, né il codice fiscale, né la sede, né le principali finalità.

La modifica dello Statuto prevede in particolare:

- cambio del nome del Centro (da CFSI a CCI);
- ampliamento delle finalità e degli ambiti di lavoro;
- un aumento del numero dei membri del Comitato scientifico (massimo otto);

- possibile ingresso di due nuovi soci (i Comuni di Trento e Rovereto);
- aumento del numero minimo dei membri del consiglio direttivo (minimo sette, massimo undici);
- introduzione della figura del Direttore generale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 la Provincia può concedere al Centro un contributo fino alla misura del 100 per cento delle spese ammesse per la realizzazione delle attività, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che disciplina anche le modalità di rendicontazione e i casi di revoca del contributo.

Considerato il processo di trasformazione del Centro, si propone di rinviare a successivo provvedimento la modifica dei criteri per la concessione ed erogazione del contributo al Centro medesimo.

Con nota di data 12 giugno 2017 (prot. n. 324971) il Centro ha trasmesso la proposta di modifica dello Statuto, di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Tale proposta di modifica verrà proposta all'Assemblea dei soci del Centro che avrà luogo il 19 giugno 2017.

Con la presente deliberazione la Giunta provinciale intende autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o suo delegato a votare l'approvazione della suddetta modifica, apportando le eventuali modifiche non sostanziali decise in sede di Assemblea.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 – 2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)”;
- vista la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017);
- vista la legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento);
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o suo delegato a votare la modifica dello Statuto del Centro per la formazione alla solidarietà internazionale di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, apportando le eventuali modifiche non sostanziali decise in sede di Assemblea;

- 2) di rimandare a successiva deliberazione della Giunta provinciale l'approvazione della modifica dei criteri per la concessione ed erogazione del contributo al Centro per la cooperazione internazionale.

Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Statuto del Centro per la cooperazione internazionale

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

STATUTO
dell'Associazione
CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 1
Costituzione

1. La Provincia autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Trento, la Federazione Trentina della Cooperazione, la Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto costituiscono, ai sensi degli artt. 14 e segg. Codice Civile, l'Associazione denominata

"CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE"

di seguito indicata come "**Centro**"

2. L'Associazione si propone di gestire il Centro allo scopo di costituire riferimento di livello territoriale, nazionale e internazionale per la formazione, l'analisi, la promozione e produzione della conoscenza e l'informazione sui temi dell'economia e della cooperazione internazionale, dell'integrazione europea, della promozione dello sviluppo umano, della pace e dei diritti umani nell'ambito dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile adottata dalla Nazioni Unite.
3. Il Centro ha sede legale in vicolo San Marco 1 a Trento.
4. Il Centro non ha finalità di lucro né diretto né indiretto.

Articolo 2
Oggetto sociale

1. Finalità

Il Centro, valorizzando le identità e le competenze dei soci in collaborazione con il Forum per la pace e i diritti umani (LP 4/2005 art. 9), si pone le seguenti finalità:

- a) promuovere il raccordo e il coordinamento delle diverse attività esistenti in Trentino nell'ambito della cooperazione e solidarietà internazionale attraverso la formazione, la ricerca e l'informazione.
- b) promuovere e rafforzare le conoscenze e le competenze tecniche degli attori territoriali, nazionali e internazionali attivi nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'internazionalizzazione responsabile attraverso programmi di formazione a loro dedicati;
- c) essere luogo di analisi, promozione e produzione della conoscenza rispetto alle dinamiche e prospettive dello scenario internazionale e in particolare delle aree regionali di prioritario interesse per il Trentino, ai temi più rilevanti della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile, valorizzando e diffondendo le peculiarità e specificità dell'esperienza trentina dei partenariati territoriali e della cooperazione di comunità;
- d) promuovere una cultura della partecipazione e del confronto attivo tra cittadini sui temi della cooperazione internazionale e della cittadinanza globale;

2. Ambiti.

Gli ambiti della formazione, della ricerca e dell'informazione riguardano prevalentemente:

- a) la cooperazione e la solidarietà internazionale;
- b) lo sviluppo umano sostenibile, lo sviluppo locale e di comunità;
- c) l'educazione alla cittadinanza globale;
- d) la scienza e la tecnologia per lo sviluppo umano sostenibile;
- e) l'evoluzione dei conflitti, la costruzione della pace e i diritti umani;
- f) l'internazionalizzazione responsabile;

g) il processo di allargamento europeo la politica europea di vicinato;

3. Attività

Le principali attività del Centro riguardano:

a) formazione;

b) ricerca, analisi ed editoria;

c) informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

d) monitoraggio e valutazione delle esperienze di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate all'apprendimento;

e) supporto tecnico e logistico nella elaborazione, costruzione e promozione di progetti, coordinamenti e reti associative anche al fine di rafforzare la loro capacità di partecipazione ai bandi nazionali e internazionali;

f) gestione di una testata giornalistica finalizzata a promuovere una libera informazione sui temi d'interesse del Centro, a partire dalle politiche europee per la promozione della democrazia, dei diritti e dello sviluppo locale in Europa e nelle aree che partecipano al processo di allargamento europeo ed in quelle coinvolte nella politica europea di vicinato;

g) ogni altra attività funzionale e utile al perseguimento delle finalità del Centro.

Le attività proposte dal Centro sono costruite in dialogo con i soci e con i diversi portatori di interesse. Le attività del Centro saranno valutate su base pluriennale anche attraverso il coinvolgimento di esperti indipendenti.

4. Partenariati

Il Centro sviluppa e gestisce parte delle proprie attività in partenariato con il Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale di Trento, mediante apposito memorandum di intesa. Il Centro potrà altresì sviluppare e gestire le proprie attività rapportandosi con altri soggetti negli ambiti di reciproco interesse. I partenariati saranno regolati da convenzioni operative.

Articolo 3

Associati

1. Possono far parte del Centro le persone giuridiche di diritto pubblico e privato che ne condividono gli scopi e possono contribuire alle attività di formazione, promozione e produzione della conoscenza, analisi e informazione di cui all'art. 2.

2. L'assemblea degli associati, raccolto il parere del Consiglio direttivo, delibera in merito all'adesione al Centro dei soggetti che ne facciano richiesta, verificata la condivisione dello statuto, degli obiettivi e delle metodologie e la possibilità di concorrere alle attività del Centro.

3. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Bilancio

1. Il Consiglio direttivo predispose il bilancio da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, come specificato nell'articolo 9. E' vietata la distribuzione dei proventi delle attività tra gli associati; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

2. Il patrimonio del Centro è costituito da:

a) quote associative annuali e da eventuali contributi degli associati;

b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;

- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento del centro.

Articolo 5

Durata dell'Associazione e recesso

1. Il Centro ha una durata illimitata fino a scioglimento da parte dell'assemblea degli associati.
2. E' ammesso il recesso di ciascuno dei soggetti aderenti al Centro.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal Codice civile, nonché il rispetto degli obblighi assunti fino a quel momento nei confronti del Centro, l'associato receduto non potrà vantare alcun diritto in ordine alle attività svolte per la realizzazione anche parziale del programma oggetto del Centro.
4. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia comunicato almeno tre mesi prima al Presidente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente dell'Associazione;
 - d) l'Organo di controllo.

Articolo 7

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti o loro delegati.
2. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, nella sede del Centro. Essa è convocata dal Presidente del Centro entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con preavviso non inferiore a giorni 7 (sette), decorrenti dall'invio dell'avviso di convocazione mediante lettera, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto. Qualora vi siano giustificati motivi il termine potrà essere prorogato fino a 180 giorni.
3. L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Centro, o su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio direttivo, o su richiesta di un decimo degli associati.
4. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della convocazione, la sede dell'adunanza e gli argomenti da sottoporre a deliberazione. Nello stesso avviso potrà prevedersi la seconda convocazione da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo rispetto alla prima convocazione.

Articolo 8

Deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate a maggioranza in conformità al comma 3, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiederà il componente più anziano di età presente in Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso il voto favorevole di tutti i soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. All'Assemblea, che ha i più ampi poteri per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, spetta in particolare:

- a) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- b) nominare i componenti del Consiglio direttivo, determinandone l'eventuale compenso;
- c) nominare i componenti dell'Organo di controllo determinandone il compenso;
- d) nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il Segretario dell'Assemblea;
- e) deliberare l'adesione di nuovi soci all'associazione recepito il parere del Consiglio Direttivo;
- f) approvare eventuali esclusioni di soci per gravi motivi;
- g) approvare eventuali modifiche dello statuto dell'Associazione;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto disposto dall'articolo 17.

5. L'Assemblea può approvare un regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, composto da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 11 (undici), è l'organo deliberante dell'Associazione e rimane in carica tre anni. Nel Consiglio Direttivo deve essere nominato un rappresentante designato da ciascun associato fondatore. La Provincia Autonoma di Trento designa due ulteriori rappresentanti, uno dei quali indicato dal Forum Trentino per la Pace e Diritti Umani e il secondo indicato dalle Associazioni di solidarietà internazionale. Qualora i comuni di Trento e Rovereto decidano di aderire al Centro potranno designare un proprio rappresentante in Direttivo. Gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.

2. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno o quando sia stata fatta motivata richiesta scritta da almeno due consiglieri o dall'Organo di controllo.

3. La convocazione viene fatta per iscritto per posta, anche elettronica, dal Presidente o dal Vice Presidente con una nota contenente i punti all'ordine del giorno da trattare, almeno tre giorni prima.

4. Nello stesso termine e con le medesime formalità, della convocazione viene dato avviso all'Organo di controllo.

5. Le adunanze del Consiglio, di norma, hanno luogo nella sede del Centro e non sono pubbliche; sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero occorrendo dal Consigliere più anziano d'età. E' ammessa la partecipazione

dei consiglieri in teleconferenza, o con altri sistemi di comunicazione audio/video da remoto.

6. Il Consiglio direttivo esegue le delibere dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del centro, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza dell'Assemblea. Durante le riunioni del consiglio direttivo verrà redatto apposito verbale.

7. Il Consiglio direttivo svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

a) definire, sentito il Comitato scientifico, le linee guida e le priorità di azione del Centro, nonché gli standard qualitativi delle attività proposte e le procedure di valutazione;

b) approvare il programma annuale di attività e relativo budget di previsione;

c) redigere e approvare la proposta di bilancio corredato dalla relazione di gestione da sottoporre all'assemblea degli associati per approvazione;

d) eleggere nel proprio seno il Presidente del Centro e il Vice Presidente;

e) nominare su proposta del Presidente il direttore generale del Centro;

f) nominare i componenti del Comitato scientifico;

g) esprimere il parere sulla richiesta di adesione di nuovi soci da sottoporre all'Assemblea degli associati;

h) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;

i) autorizzare l'assunzione di personale alle dipendenze del Centro;

l) siglare accordi di partenariato come previsto dall'art. 2, comma 4.

8. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza. Il direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 10 **Presidente del Centro**

1. Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è eleggibile per non più di tre mandati pieni.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci ed ha la rappresentanza legale del Centro di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento subentra nella funzione il Vice Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente esercita le seguenti ulteriori funzioni:

a) propone al Consiglio direttivo il nome del Direttore generale;

b) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita dal Consiglio o dalle norme di legge;

c) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 11 **Direttore generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente del Centro.

2. Il Direttore generale recepisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici espressi dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, predispone ed è responsabile degli atti programmatici e di indirizzo operativo del Centro ivi incluse le procedure di monitoraggio e valutazione.

3. Sono in capo al Direttore generale il coordinamento operativo, amministrativo-gestionale e del personale.

4. Il Direttore Generale risponde del raggiungimento degli obiettivi generali definiti dal Consiglio Direttivo, garantisce la maggiore efficienza, economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività del Centro.
6. Il Direttore generale ha facoltà di partecipare alle sedute degli organi collegiali del Centro, senza diritto di voto.

Articolo 12

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è composto da un minimo di uno (revisore unico o società di revisione) ad un massimo di tre componenti. Nel caso di numero massimo devono essere nominati un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti. Nel caso di revisore unico dovrà essere nominato un revisore supplente. L'Organo di controllo e l'eventuale presidente dello stesso sono nominati dall'Assemblea degli associati.
2. Ad esso spetta il compito di:
 - a) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi del Centro assicurando l'osservanza dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto medesimo;
 - b) provvedere al riscontro degli atti di gestione con verifiche periodiche trimestrali;
 - c) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - d) esaminare il budget di previsione, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni;
 - e) effettuare le verifiche di cassa.
3. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di consigliere, rimane in carica per tre esercizi finanziari, salvo revoca da parte dell'Assemblea disposta a maggioranza dei due terzi.
4. L'Organo di controllo partecipa all'assemblea che approva il bilancio e deve essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Articolazione operativa del Centro

1. L'attività del centro si svolge attraverso unità operative.
2. Il numero e le aree di pertinenza di ciascuna unità operativa sono determinate dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
3. I responsabili delle unità operative rispondono del raggiungimento degli obiettivi definiti per ciascuna unità operativa dagli atti programmatici e di indirizzo del Centro e sono di supporto all'attività del Direttore generale.

Articolo 14

Comitato di coordinamento

1. Il Direttore Generale, i responsabili delle unità compongono il comitato di coordinamento del Centro. Il presidente vi partecipa ogniqualvolta lo ritenga necessario.
2. Il comitato di coordinamento è il luogo della progettazione e del monitoraggio delle attività del Centro.
3. Al fine di garantire la coerenza tra le attività del Centro e le politiche provinciali in materia di cooperazione internazionale, il Comitato di coordinamento si confronta periodicamente con gli organi competenti della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 15

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico svolge attività di consulenza scientifica e assiste il Consiglio direttivo nelle scelte relative agli indirizzi scientifici, anche proponendo tematiche di sviluppo delle attività del Centro.
2. Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed esprime parere consultivo sia in sede di consuntivo sia di preventivo sul programma di attività del Centro e sulle pubblicazioni. E' ammessa la partecipazione in teleconferenza, o con altri sistemi di comunicazione audio/video da remoto. In caso di assenza, i componenti possono formulare i propri pareri anche in forma scritta.
3. Il Comitato scientifico è composto:
 - a) da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) componenti nominati dal Consiglio direttivo e scelti tra autorevoli e riconosciuti studiosi, nazionali e internazionali, che si sono distinti per rilevanti contributi scientifici nelle aree di interesse del Centro.
 - b) da un componente del Consiglio direttivo;
 - c) dal Direttore Generale del Centro;Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto a maggioranza tra i suoi componenti e potrà partecipare agli organi collegiali del Centro senza diritto di voto.
4. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. Il Comitato scientifico supporta il consiglio direttivo e il Direttore generale del Centro nello svolgimento delle loro funzioni.
6. Per la discussione di determinati argomenti il Comitato scientifico può invitare persone esterne.

Articolo 16

Scioglimento del Consiglio direttivo

1. L'Assemblea dei soci può disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative e statutarie che regolano l'attività del Centro.
2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1. viene nominato un nuovo consiglio direttivo.

Articolo 17

Scioglimento dell'Associazione

1. Oltre che per le cause previste dall'articolo 27 del Codice civile, l'Associazione si può sciogliere con delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e di tutti i soci fondatori che siano ancora parte dell'associazione al momento della delibera.
2. Allo scioglimento dell'Associazione, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ad altri enti o soggetti giuridici non aventi scopo di lucro che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione estinta.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi applicabili in materia.